



COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DELL'8 GIUGNO 2000

MODIFICATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 18 GIUGNO 2002

MODIFICATO CON
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 26 GIUGNO 2012

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO;
Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE;
Art. 3 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA;
Art. 4 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I

DELLA PULIZIA DELL'ABITATO

- Art. 5 NETTEZZA DEL SUOLO;
Art. 6 DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE;
Art. 7 SPAZZAMENTO;
Art. 8 MATERIALI DI RISULTA;
Art. 9 LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI;
Art. 10 NEVE E GELO SUI MARCIAPIEDI;
Art. 11 SGOMBERO DELLA NEVE DAI TETTI E LUOGHI PRIVATI;
Art. 12 PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI;
Art. 13 SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI;
Art. 14 ANNAFFIAMENTO – GETTO DI LIQUIDI.

CAPO II

DECORO CENTRI ABITATI

- Art. 15 CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI;
Art. 16 DIVIETO DI SPORCARE EDIFICI ED IMPIANTI;
Art. 17 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI;
Art. 18 VIALI E GIARDINI;
Art. 19 VASCHE E FONTANE;
Art. 20 ATTI CONTRARI AL DECORO ED ALLA MORALITÀ;
Art. 20 bis SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE;
Art. 21 ESPOSIZIONE DI ABITI O SIMILI.

CAPO III

DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 22 OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE;

- Art. 23 INSTALLAZIONI;
Art. 24 OCCUPAZIONE DI SUOLO CON TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI;
Art. 25 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI;
Art. 26 INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI;
Art. 27 MODALITÀ PER I CASI DI PIOGGIA;
Art. 28 SPORGENZE ED ALTEZZE PER INFISSI;
Art. 29 SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI;
Art. 30 MODALITÀ PER CARICO E SCARICO DI MERCI;
Art. 31 PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE;
Art. 32 UFFICI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO, ECC... E LORO
 ADIACENZE;
Art. 33 SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES;
Art. 34 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE.

CAPO IV

QUIETE PUBBLICA

- Art. 35 TRASPORTO DI OGGETTI RUMOROSI;
Art. 36 DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI;
Art. 37 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MESTIERI ITINERANTI;
Art. 38 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI;
Art. 39 NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISIONI,
 IMPIANTI HI-FI E SIMILI;
Art. 40 FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE;
Art. 41 USO DI STRUMENTI SONORI;
Art. 42 SUONO DELLE CAMPANE;
Art. 43 ARTI E MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI;
Art. 43 bis ACCATTONAGGIO;
Art. 43 ter MERETRICIO.

CAPO V

DEGLI ANIMALI

- Art. 44 DIVIETI RIGUARDANTI GLI ANIMALI;
Art. 45 DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI;
Art. 46 CANI;
Art. 47 DELLA TENUTA DEI CANI;
Art. 47 bis SPETTACOLI CON ANIMALI.

CAPO VI

DELLE OPERAZIONI INCOMODE O PERICOLOSE

- Art. 48 DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI;
Art. 49 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI;
Art. 50 REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI VENDITA DI COMBUSTIBILI;
Art. 51 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI
 EDIFICI;
Art. 52 ACCATASTAMENTO DI LEGNA ED ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE
 NEI CORTILI E SCANTINATI;

- Art. 53 PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI;
Art. 54 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI
ARTIFICIALI;
Art. 55 MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI;
Art. 56 OPERAZIONI MOLESTE, INCOMODE E PERICOLOSE;
Art. 57 DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO;
Art. 58 TRASPORTI DI OGGETTI PERICOLOSI;
Art. 59 ROTOLOMENTO O STRASCICO DI OGGETTI;
Art. 60 CAUTELE CONTRO LA CADUTA DI OGGETTI;
Art. 61 CADUTA DI OGGETTI E LIQUIDI IN CORSI D'ACQUA;
Art. 62 SPOLVERAMENTO PANNI E TAPPETI;
Art. 63 TRANSITO SUI MARCIAPIEDI.

CAPO VII

DELLE INDUSTRIE E DEL COMMERCIO

- Art. 64 NULLA OSTA PER ESERCIZI INDUSTRIALI, DEPOSITI MOTORI, ECC...
- VISITE - AVVISO;
Art. 65 MISURE DI IGIENE E SICUREZZA;
Art. 66 RINNOVAZIONE, REVOCA DEL NULLA OSTA;
Art. 67 ISPEZIONI;
Art. 68 VENDITA DELLA MERCE;
Art. 69 LOCALITÀ VIETATE, INGOMBRO ALLA VIABILITÀ;
Art. 70 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

CAPO VIII

DELLE INDUSTRIE E DEL COMMERCIO

- Art. 71 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI;
Art. 72 RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO;
Art. 73 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE;
Art. 74 SOSPENSIONE DELLE LICENSE;
Art. 75 MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 76 ENTRATA IN VIGORE.

COMUNE DI OPERA

PROVINCIA DI MILANO

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della Polizia Urbana, intesa non solo come attività di prevenzione, ma anche come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e regolamenti emessi in materia di Polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore. Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità Comunale o dagli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art.3

VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art.4

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- 1- Personalmente al titolare;
- 2- Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- 3- Con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni

permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- 4- Con riserva all'Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- 5- Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I DELLA PULIZIA DELL'ABITATO

Art.5 NETTEZZA DEL SUOLO

Fermo restando le specifiche trasgressioni previste dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22:

- 1- È vietato in qualsiasi modo imbrattare o lordare il suolo pubblico e tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a pubblica servitù, gettarvi bucce, pezzi di carta e rifiuti;
- 2- Fermo restando le specifiche trasgressioni previste dalle normative edilizie e altre leggi speciali:
 - a) è vietato l'imbrattamento del suolo dovuto al transito di mezzi adibiti al trasporto di materiali edili nonché di terra di riempimento e macerie.
 - b) è vietato inoltre imbrattare con polvere od altro, senza adozione di appositi sistemi atti ad evitarlo, i luoghi pubblici.

Art.6 DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE

- 1- È vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio e custoditi in appositi locali e comunque in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene;
- 2- È fatto obbligo ai proprietari tenere tali locali in buono stato di pulizia e procedere periodicamente alla loro disinfestazione;
- 3- I proprietari di casa e gli amministratori dei condomini, devono curare che le parti di case d'uso comune a più inquilini siano tenute pulite e sgombre di ogni immondizia.

Art.7
SPAZZAMENTO

- 1- I titolari di esercizi commerciali e di abitazioni private e simili devono tenere pulito il marciapiede antistante;
- 2- I rifiuti raccolti devono essere depositati negli appositi recipienti e idonei locali.

Art. 8
MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi idonei ed appositamente attrezzati.

Art.9
LAVAGGIO E RIPARAZIONE DI VEICOLI

- 1- Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di veicoli, vetture, carri e simili;
- 2- È altresì vietata nei luoghi suddetti la riparazione dei veicoli ecc..., salvo che sia determinata da forza maggiore o da caso fortuito, e comunque l'entità delle riparazioni e la loro durata siano limitate.

Art. 10
NEVE E GELO SUI MARCIAPIEDI

- 1- Durante e dopo le nevicate i proprietari, locatari, conduttori di immobili e gli amministratori di condomini, dalle ore 8,00 alle ore 20.00, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri I antistante la loro proprietà;
- 2- La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- 3- In tempo di gelo devono spargersi segatura, sabbia o altro materiale adatto a mantenerveli quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento e tenere sgombrate le bocchette di scarico situate davanti alle loro proprietà;
- 4- È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Art. 11
SGOMBERO DELLA NEVE DA TETTI E LUOGHI PRIVATI

- 1- In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti dei balconi e dei davanzali, non possono senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico;
- 2- Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sui pubblici spazi;
- 3- La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale.

Art 12
PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie o altri oggetti.

È solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per il giorno in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

È consentito depositare i rifiuti negli appositi cassonetti destinati alla raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'Autorità Comunale

È vietato depositare all'esterno dei cassonetti stessi i rifiuti.

Art. 13

SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14

ANNAFFIAMENTO - GETTO DI LIQUIDI

È vietato:

- 1- Gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie o che possano comunque arrecare danno o incomodo ad altre persone;
- 2- Annaffiare vasi in modo che possa cader liquido o altro materiale sul suolo pubblico o privato comune a più famiglie.

CAPO II

DECORO CENTRI ABITATI

Art. 15

CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI

- 1- I Proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.
In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
Essi hanno, altresì, l'obbligo di rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente, di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta che dette opere si rendano necessarie per l'estetica ed il decoro, o a richiesta dell'Autorità Comunale, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente regolamento edilizio comunale;
- 2- È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti;
- 3- I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne;
- 4- Ogni edificio pubblico e privato, con le rispettive attinenze, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione in modo da evitare pericoli o danni al pubblico passaggio, in particolare i tetti, i cornicioni, le gronde, le condotte fiumane, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e costantemente assicurati in

modo da evitare qualsiasi deterioramento di materiali, caduta di tegole, lastre, vasi, pietre, intonaci o altro materiale qualsiasi;

- 5- È fatto obbligo ai proprietari degli edifici di evitare il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico;
- 6- Le persiane e le vetrate delle finestre, le insegne, le lampade, le tende e simili devono essere solidamente assicurate per impedire che siano divelte dalla violenza del vento o altra causa e devono essere comunque tenute in maniera tale da evitare qualsiasi disturbo;
- 7- È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con bombolette od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore;
- 8- I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza;
- 9- Nell'atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo, recapito telefonico ed indirizzo dell'amministratore condominiale a cura dell'amministratore medesimo. Ove questo manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore e comunque nominativo e recapito di persona cui fare riferimento per eventuali necessità.
(comma inserito da Delibera Consiglio Comunale N. 24 del 26/06/2012).

Art. 16

DIVIETO DI SPORCARE EDIFICI E IMPIANTI

È vietato imbrattare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

È altresì vietato smuovere o comunque guastare la pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere, le feritoie stradali, le fognature e loro accessori; le targhe, frecce di direzione, spartitraffico ed altri segnali stradali, nonché danneggiare in qualsiasi modo pali di sostegno, i riflettori, le lampade, le condutture ed ogni accessorio o impianto della pubblica illuminazione, del gas e del pubblico acquedotto o comunque arrecarvi danni che ne impediscano il funzionamento.

Ogni autorizzazione compatibile con le norme e i regolamenti vigenti dovrà essere preventivamente rilasciata dall'Autorità Comunale.

L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc... deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

Nei giorni di fiera e mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art. 17

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art.18
VIALI E GIARDINI

- 1- È proibito trattenersi o introdursi nei giardini pubblici o in altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura;
- 2- Nei pubblici viali e giardini è vietato:
 - a) Introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, animali eccettuati i cani i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio o con museruola;
 - b) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) Passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie e appendere o appoggiare oggetti su siepi o alberi;
 - d) Guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) Dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - g) Svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal codice della strada, è consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città.

Art. 19
VASCHE E FONTANE

- 1- È vietato gettare nelle vasche e fontane pubbliche pietre, detriti, e qualsiasi materia solida o liquida ed otturare le pilette, e bagnarsi, lavarsi ed effettuare qualsiasi attività di pulizia personale;
- 2- In prossimità delle fontanelle è vietato lavare animali, verdura, indumenti, recipienti ed altri oggetti;
- 3- È vietato altresì usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche per usi diverse da quello strettamente potabile cui sono destinate.

Art 20
ATTI CONTRARI AL DECORO ED ALLA MORALITA'

- 1- È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private;
- 2- È pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- 3- Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici e tutti i luoghi aperti o esposti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità;

- 4- Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:
- a) Compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;
 - b) Esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d'abiti, a torso e/o piedi nudi;
 - c) Gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti qualsiasi materia solida o liquida; utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti;
 - d) Gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili;
 - e) L'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario;
 - f) Ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate;
 - g) Occupare spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
(comma inserito da Delibera Consiglio Comunale N. 24 del 26/06/2012).

Art 20 bis

SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

- 1- È fatto divieto di fare uso, individualmente o in gruppo, di sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis DPR 309/1990, o di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C DPR 309/1990, fuori dalle condizioni di cui all'art. 72, comma 2 DPR 309/1990, in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico del territorio comunale;
- 2- È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis DPR 309/1990, o di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C DPR 309/1990, fuori dalle condizioni di cui all'art. 72, comma 2 DPR 309/1990, in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico del territorio comunale.
(articolo inserito da Delibera Consiglio Comunale N. 24 del 26/06/2012).

Art. 21

ESPOSIZIONE DI ABITI O SIMILI

Nell'aggregato urbano non si possono esporre verso strada da finestre, balconi e terrazze abiti, biancheria, effetti lettereschi e simili.

CAPO III DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 22

OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Ogni occupazione di spazi e aree pubbliche deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Nell'atto autorizzativo saranno indicate le condizioni a cui dovranno attenersi i concessionari.

Oltre a quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, e dal presente regolamento, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

In tempo di notte (dalle 20.00 alle 7.00), ogni permesso di occupazione s'intende sospeso, salvo diversa disposizione contemplata nel permesso stesso.

Art. 23

INSTALLAZIONI

Senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale non si possono installare tralicci, antenne e simili. Sono escluse le normali antenne per la ricezione dei programmi televisivi.

Senza permesso dell'Autorità Comunale non si possono collocare nei luoghi pubblici esposti al pubblico striscioni, addobbi, festoni, lumi, bandiere, mongolfiere, palloni pubblicitari e simili.

Art. 24

OCCUPAZIONE DI SUOLO CON TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTARIE

L'Autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 25

ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DEI NEGOZI

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento di igiene, non può essere concessa l'autorizzazione per l'esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, se non in vie in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro.

Art. 26

INSTALLAZIONI DI TENDE SOLARI

Salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, per le tende solari aggettanti su suolo pubblico, la sporgenza, misurata dal vivo del muro all'orlo esterno dovrà in ogni caso non superare 150 cm ed avere una altezza dal marciapiede non inferiore a cm 250 e non inferiore a cm 600 dal piano di pavimento delle carreggiate carrabili. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli stradali e indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche

od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico. Le diverse misure dettate dal presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 27

MODALITA' PER I CASI DI PIOGGIA

In tempi di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie ecc., dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Art. 28

SPORGENZE ED ALTEZZE DEGLI INFISSI

L'esposizione degli infissi, vetrine insegne e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso che la disciplina, anche in considerazione di esigenze estetiche. La sporgenza non deve superare cm 150 fino ad un'altezza di cm 250 dal suolo. L'Autorità Comunale si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore nel caso la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno 1 metro.

L'apposizione di orologi a forma di ventola viene concessa esclusivamente agli esercenti di orologeria ed oreficeria.

La pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la ditta esponente o il negozio e dovrà essere applicata sul quadrante.

Art. 29

SOSTA DI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI MERCI

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è soggetta alla condizione che le merci vengano caricate o scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario posare le merci a terra e tali operazioni non possano essere fatte nei cortili, per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione pubblica e della conservazione del pavimento stradale.

Art. 30

MODALITA' PER CARICO E SCARICO DI MERCI

Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico. Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, salvo rivalsa per la spesa verso i responsabili.

Art. 31

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme restando la prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte di competenti organi.

Art. 32

**UFFICI PUBBLICI, LOCALI DI PUBBLICO RITROVO, ECC... E LORO
ADIACENZE**

È vietato senza speciale permesso, trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli Uffici Comunali o di altri uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitarvi qualsiasi commercio o offrire sotto qualsiasi forma servizi che abbiano attinenze con l'attività dei pubblici uffici e con l'esercizio dei locali predetti.

Art. 33

SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.

In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando nell'autorizzazione scritta:

- a) il luogo in cui la sosta è consentita;
- b) la durata massima della sosta.

È vietato il soggiorno di ruolottes ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatto salvo quanto regolamentato ai sensi del Codice della Strada.

Art. 34

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere della Polizia Municipale e dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

CAPO I

QUIETE PUBBLICA

Art. 35

TRASPORTO DI OGGETTI RUMOROSI

Il trasporto di lastre, verghe e simili deve farsi in modo da evitare l'eccessivo rumore. Per i rumori causati da oggetti trasportati su autoveicoli, si applica l'art. 155 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 36

DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI

- 1- Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
 - a) produrre rumori molesti di qualunque tipo, che siano causa di disturbo al vicinato;
 - b) tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza;
 - c) produrre rumori incomodi al vicinato mediante il malfunzionamento di sistemi antifurto;
- 2- È altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini, ed alla pubblica quiete, con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori;
- 3- È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 37

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MESTIERI ITINERANTI - NORME DI ESERCIZIO -

- 1- È fatto obbligo agli esercenti il commercio su aree pubbliche di qualsiasi categoria osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che loro venissero impartite dai funzionari e dagli agenti della Polizia Municipale e di Pubblica Sicurezza;
- 2- È pure vietato agli operatori esercenti il commercio su aree pubbliche di disturbare con grida e schiamazzi e di fare uso di strumenti sonori, altoparlanti e simili, e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce o di servizi.

Art. 38

SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

- 1- Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco;
- 2- Devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 39

PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELE VISIONI, IMPIANTI HI-FI E SIMILI

- 1- Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, impianti hi-fi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti condizioni:
 - a) al mattino dopo le ore 8.00 e fino alle ore 13.00;
 - b) al pomeriggio dopo le ore 16.00 e fino alle ore 20.00;
- 2- Il suono degli apparecchi dovrà, però essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 40

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE

Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producono rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

Tali rumori si potranno avere anche in occasione di lavori edili ecc... autorizzati, ma secondo le disposizioni dell'art. 43.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

Art. 41

USO DI STRUMENTI SONORI

- 1- È vietato l'uso di sirene;
 - 2- È vietato l'uso di altri strumenti sonori che rechino disturbo o molestia.
- Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
- In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 42

SUONO DELLE CAMPANE

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 43

ARTI E MESTIERI RUMOROSI ED INCOMODI

Salvo speciali concessioni, è vietato esercitare dalle ore 19,00 alle ore 7.00 nei mesi da ottobre a marzo e dalle ore 20.00 alle ore 7.00 negli altri, le arti e i mestieri che siano causa di rumore e di disturbo.

L'Autorità Comunale può ordinare altre limitazioni, se il rumore o il disturbo possano riuscire molesti in altre ore.

Fermi restando i principi stabiliti dal Codice della Strada, dal D. Lgs. 507/93 e dal Regolamento comunale in materia, la pubblicità fonica o sonora è assoggettata a preventiva autorizzazione Comunale e ai seguenti limiti e divieti:

- a) Sulle strade, o comunque all'aperto, è fatto divieto di esercitare sonora dalle ore 12.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 alle ore 9.00;
- b) È vietato in modo permanente la pubblicità sonora nelle zone in cui sono situate case di cura e di riposo, nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione, nelle adiacenze degli uffici pubblici, cimiteri, luoghi di culto;
- c) La pubblicità fonica dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Art. 43 bis

ACCATTONAGGIO

- 1- È fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto;
- 2- È fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di anziani, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale, tale divieto riguarda anche le aree di pertinenza dei trasporti pubblici ed i mezzi di pubblico trasporto;
- 3- È fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio sdraiandosi al suolo o occupando con oggetti e/o attrezzature il suolo pubblico.

(articolo inserito da Delibera Consiglio Comunale N. 24 del 26/06/2012).

Art. 43 ter

MERETRICIO

- 1- È vietato tenere condotte dirette ad avvalersi del meretricio su strada; è vietato prostituirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- 2- È vietato contrattare, concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni con soggetti che esercitino l'attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, ovvero per le modalità comportamentali, manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

(articolo inserito da Delibera Consiglio Comunale N. 24 del 26/06/2012).

CAPO V ***DEGLI ANIMALI***

Art. 44

DIVIETI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

Ferme restando le disposizioni delle leggi sanitarie e del Regolamento Regionale di Igiene, è vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, pollame ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico, sulle terrazze, nei cortili e simili, gli animali suddetti anche se chiusi in gabbioni o recinti.

Speciali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco previo nulla-osta del servizio veterinario della A.S.L. competente.

È vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato.

È vietato maltrattare qualsiasi specie di animali.

Art. 45

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- 1- Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza ed alla tranquillità dei cittadini devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati, o altrimenti assicurati, in modo che sia loro impossibile nuocere ed eventualmente chiusi in gabbia.
- 2- Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone esperte nel modo di condurle e trattarle.

Art. 46

CANI

- 1- In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono possedere un segno di riconoscimento determinato dall'Autorità, e, quando non siano trattenuti con guinzaglio, museruola apposita;
- 2- È consentito tenere sui veicoli cani, così come regolamentato dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 all'art. 169 commi 6 e 10;
- 3- Salvo la facoltà dell'Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l'uso di cani a scopo di traino è vietato;
- 3bis- Tutti i proprietari e conduttori di cani, che conducono tali animali nei luoghi pubblici devono portare con se apposita attrezzatura, sacchetti o paletta, che consenta l'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dal cane.
Sono esentati dall'osservanza della norma i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 200. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 e pertanto l'importo per il pagamento in misura ridotta è individuato nella misura di € 50,00 (doppio del minimo più favorevole al terzo del massimo).
Per la procedura sanzionatoria del Regolamento si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge 24/11/1981, n. 689.
(comma modificato da Delibera Consiglio Comunale N. 21 del 18/06/2002);
- 4- Tutti i proprietari o conduttori di cani, devono rimuovere i bisogni fisiologici dei propri animali dai marciapiedi, dai giardini pubblici e da tutte le aree pubbliche mediante apposita paletta o altro strumento idoneo ed evitare pregiudizio alla igiene urbana;
- 5- Gli escrementi o altri rifiuti dovranno essere racchiusi in appositi sacchetti e smaltiti nei cestini per la raccolta dei rifiuti urbani posizionati sul territorio;
- 6- Sono esentati dall'osservanza dei commi 4 e 5 del presente articolo i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento;
- 7- È fatto divieto maltrattare i cani;
- 8- È fatto divieto a chiunque di sottrarsi all'obbligo della custodia dei cani, abbandonando gli stessi in un qualsiasi luogo del territorio comunale;
- 9- Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

Art. 47

DELLA TENUTA DEI CANI

Ferme restando le disposizioni sulla tenuta dei cani (T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 e Regolamento di Polizia Veterinaria 10 giugno 1955 n 854) è vietato:

- 1- Impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

- 2- Aizzare i cani fra loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa;
- 3- Far vagare cani non muniti di museruola; (solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore, durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola);
- 4- I cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

Art. 47 bis

SPETTACOLI CON ANIMALI

Nel territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che comporti l'utilizzo di animali appartenenti alle specie di origine o provenienza selvatica o esotica mediante la detenzione o esibizione degli stessi in spettacoli e mostre che contrastino con le loro necessità fisiologiche ed etologiche e che siano causa di coercizione, sofferenze e danni inutili. Dovranno essere sempre adottate le misure atte a preservare il benessere fisico e psichico degli animali.

CAPO VI

DELLE OPERAZIONI INCOMODE O PERICOLOSE

Art. 48

DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI

È vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche se momentaneamente, su tutto il territorio comunale, salvo per quanto previsto specificatamente per le zone agricole. È altresì vietato accendere fuochi nei locali chiusi non forniti di apposita condotta fumaria.

Art. 49

SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 50

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. Dovranno essere tenuti fuori

dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 51

DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

- 1- Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione;
- 2- È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili;
- 3- I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie;
- 4- Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili;
- 5- Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione;
- 6- Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone;
- 7- Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento fra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompano il flusso del gas. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 52

ACCATASTAMENTO DI LEGNA ED ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

È vietato accatastare o tenere accatastata allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 53

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

È vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

Art. 54

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

- 1- Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma;
- 2- Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti;
- 3- È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi o altri oggetti accesi.

Art. 55

MOTORI ED APPARECCHI PERICOLOSI

I motori e tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli devono essere collocati in appositi locali o recinti nei quali non possano entrare che le persone autorizzate.

Art. 56

OPERAZIONI MOLESTE, INCOMODE E PERICOLOSE

Nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre senza le necessarie precauzioni oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo; ed esporre ferri taglienti, vetri ed oggetti pericolosi senza le necessarie cautele.

Art. 57

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

- 1- Salvo quanto previsto dal Codice delle Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione;
- 2- È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, tranne dove espressamente previsto, l'uso di pattini e di trampoli;
- 3- È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 58

TRASPORTI DI OGGETTI PERICOLOSI

È vietato, senza opportuni ripari, il trasporto di oggetti (ferri acuminati, vetri, ecc...) che possono recar danno.

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc...), di oltre 3 metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona.

Per quanto non qui previsto si rimanda alle norme che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 59

ROTOLAMENTO O STRASCICO DI OGGETTI

È vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote ed oggetti pesanti.

Art. 60

CAUTELE CONTRO LA CADUTA DEGLI OGGETTI

Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie, e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta.

Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc...) devono essere solidamente assicurati.

Art. 61

CADUTA DI OGGETTI E LIQUIDI IN CORSI D'ACQUA

- 1- È vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni previste dagli appositi regolamenti;
- 2- Nei corsi d'acqua è altresì vietata la balneazione.

Art. 62

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

- 1- È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili;
- 2- Nei cortili ed ambiti interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del mattino;

- 3- È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione;
- 4- Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 63

TRANSITO SUI MARCIAPIEDI

Sui marciapiedi non è permesso circolare con velocipedi, motocicli, motoveicoli e veicoli, nonché con oggetti troppo voluminosi o sudici e che possono comunque imbrattare e disturbare i passanti.

CAPO VII ***DELLE INDUSTRIE E DEL COMMERCIO***

Art. 64

NULLA OSTA PER ESERCIZI INDUSTRIALI; DEPOSITI MOTORI, ECC... - VISITE - AVVISO -

Chiunque intenda attivare un'attività produttiva o deposito di merci, di qualsivoglia genere, deve chiedere prima il nulla-osta all'Autorità Comunale ai sensi degli artt. 3,1, 9 e seguenti del regolamento di Igiene tipo, allegando la documentazione alla richiesta dell'Ufficio competente.

Art. 65

MISURE DI IGIENE E SICUREZZA

Il nulla-osta non sarà concesso se non risulteranno adottate le misure di prevenzione di incendi, di sicurezza, d'igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità Comunale ritenesse necessarie. La concessione di tale nulla-osta è fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

Art. 66

RINNOVAZIONE, REVOCA DEL NULLA-OSTA

Si deve chiedere la rinnovazione del nulla-osta quando risulti modificato lo stato di fatto e può esserne disposta la revoca se non siano osservate le prescrizioni in esso contenute o successivamente ordinate dall'Autorità Comunale.
A questa devono essere notificati i mutamenti di proprietà a cura del concessionario.

Art. 67

ISPEZIONI

L'Autorità comunale può procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni agli apparecchi e ai vari esercizi e depositi di cui agli articoli precedenti.

Art. 68

VENDITA DELLA MERCE

I commercianti ed i venditori in genere non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere o somministrare i generi posti in vendita al prezzo previsto dalla apposita tabella, nella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno del richiedente.

Art. 69

LOCALITA' VIETATE, INGOMBRO ALLA VIABILITA'

I commercianti aventi licenza di cui alla legge 114/98 tipologia "C" non devono, né riunirsi a gruppo, né collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi ove è intensa la circolazione in modo da recare impedimento alla medesima.

Art. 70

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche è regolamentato dalla legge 31 marzo 1998, n. 114 e dal relativo regolamento di esecuzione, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

CAPO VIII ***SANZIONI***

Art. 71

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia Giudiziaria svolgendo tutte le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della legge 24/11/1989 n. 689.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo ad un massimo secondo la specifica indicata nell'allegato "A".

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art.107 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore della somma pari al doppio del minimo stabilito ovvero un terzo del massimo se più favorevole al trasgressore.

Nel caso di mancato pagamento immediato per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 11/1981 n. 689.

Art. 72

RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 73

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981 n. 689 e del D.P.R. 22/07/1982 n. 571 relative successive modificazioni ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 74

SOSPENSIONE DELLE LICENZE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 75

MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Il titolare della concessione o autorizzazione rilasciate ai sensi del presente Regolamento deve attenersi alle condizioni prescritte nell'atto autorizzativo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabilito dall'art. 17 della legge n. 127/1997 ed abroga il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 23/07/1955 e tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.

ALLEGATO “A”

Tabella aggiornamento sanzioni

Articolo	Comma	Minimo (importo in €)	Massimo (importo in €)	
5	1	25	150	
	2	75	450	
6	1	50	300	
	2	75	450	
	3	50	300	
7		75	450	
8		75	450	
9	1	25	150	
	2	50	300	
10	1	50	300	
	2	75	450	
	3	75	450	
	4	75	450	
11		75	450	
12	Ingombranti	75	450	
	Non ingombranti	50	300	
13		75	450	
14	1	75	450	
	2	25	150	
15	1	75	450	
	2	50	300	
	3	25	150	
	4	75	450	
	5	25	150	
	6	75	450	
	7	75	450	
	8	50	300	
	9	75	450	
16		75	450	
17		75	450	
18	1	75	450	
	2a	30	180	
	2b	75	450	
	2c	30	180	
	2d	75	450	
	2f	75	450	
	2g	30	180	
19	1	75	450	
	2	75	450	
	3	25	150	
20	1	25	150	
	2	30	180	
	3	50	300	

	4	30	180	
20bis	1	75	450	
	2	75	450	
21		30	180	
22		30	180	
23	1	12,5 mq	75 mq	
	2	75	450	
24		75	450	
25		12,5 mq	75 mq	
26		75	450	
27		75	450	
28		50	300	
29		75	450	
30		75	450	
31		75	450	
32		75	450	
33		75	450	
34		75	450	
35		30	180	
36	1a	50	300	
	1b	50	300	
	1c	75	450	
	2	50	300	
	3	30	180	
37	1	75	450	
	2	75	450	
38	1	75	450	
	2	75	450	
39	1	50	300	
	2	75	450	
40		50	300	
41	1	75	450	
	2	50	300	
42		50	300	
43		75	450	
43bis	1, 2, 3	75	450	
43 ter	1, 2	75	450	
44		75	450	
45	1	50	300	
	2	75	450	
46	1	50	300	
	2	60,6	363,6	
	3	75	450	
	4	50	300	
	5	50	300	
	6	75	450	
	7	75	450	
	8	50	300	

	9	50	300	
47	1	50	300	
	2	75	450	
	3	50	300	
	4	75	450	
47bis		75	450	
48		75	450	
49		75	450	
50		75	450	
51	1	75	450	
	2	75	450	
	3	75	450	
	4	75	450	
	5	75	450	
	6	75	450	
	7	75	450	
52		75	450	
53		75	450	
54	1	50	300	
	2	75	450	
	3	50	300	
55		75	450	
56		50	300	
57	1	50	300	
	2	25	150	
	3	50	300	
58		50	300	
59		50	300	
60		50	300	
61		50	300	
62	1	30	300	
	2	25	150	
	3	25	150	
	4	25	150	
63		30	180	
64		75	450	
66		75	450	
68		75	450	
69		75	450	
75		25	150	